



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.922/2018

Il Consiglio, nella seduta del 8 maggio 2018, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore Consigliere Michele ANCONA;

Ritenuto che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali fissate per il giorno 20 maggio 2018, appare necessario provvedere, in via d'urgenza, ad alcune modifiche al regolamento elettorale approvato con delibera n. 414/2018 del 6 marzo 2018, sui seguenti punti:

- 1) Composizione degli uffici elettorali provinciali e regionali;
- 2) Esercizio del diritto di voto da parte degli appartenenti agli uffici elettorali locali e norma transitoria.

1) Composizione degli uffici elettorali provinciali e regionali.

Preso atto che con nota in data 30.4.2018, l'Ufficio Elettorale Centrale ha segnalato che sono pervenuti al medesimo numerosi quesiti aventi ad oggetto la difficoltà, ed in taluni casi l'impossibilità, di comporre gli uffici elettorali territoriali, provinciali e regionali, segnatamente nelle commissioni in cui vi siano pochi i magistrati in organico o vi siano impedimenti che incidono negativamente sul numero dei magistrati disponibili a svolgere la funzione nella composizione prevista di tre componenti titolari e tre supplenti;

che la attuale disciplina dettata per la formazione degli uffici elettorali è la seguente:

art. 21 D.lgs.vo 545/92, come modificato: "2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.";

art. 4 regolamento elettorale: "Ogni Ufficio elettorale locale è composto da: • tre componenti effettivi appartenenti alla Commissione: il Presidente della Commissione o un suo delegato che lo presiede e due giudici tributari e • tre componenti supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento e che sono nominati tra i giudici tributari appartenenti alla Commissione, di cui un Presidente di sezione che sostituisce il Presidente della Commissione o il suo delegato. 3. Non possono far parte degli Uffici elettorali locali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento";



che la legge prevede la competenza a nominare i componenti dell'ufficio elettorale locale in capo al Presidente della commissione, ma non specifica in alcun modo la provenienza dei giudici tributari chiamati a comporre gli uffici locali, sicché appare possibile che la nomina investa anche i giudici tributari che presso detta commissione risultino applicati in via esclusiva o non esclusiva, ovvero giudici tributari di altra commissione viciniore, in caso di necessità;

che in tal senso deve essere modificato il regolamento elettorale per consentire il regolare insediamento degli uffici elettorali locali, prevedendo che gli uffici elettorali provinciali e regionali siano validamente costituiti con tre componenti effettivi e tre supplenti e che per la costituzione degli uffici i presidenti indichino i giudici facenti parte dell'organico della Commissione; in caso di insufficienza di detti giudici o di impedimento degli stessi, il presidente potrà indicare, nel seguente ordine, a) i giudici "applicati in via esclusiva", b) i giudici "applicati in via non esclusiva", c) i giudici di altra commissione viciniore. Le designazioni non hanno carattere di applicazione, neppure temporanea, in riferimento alle funzioni giurisdizionali, ma esclusivamente per le precisate finalità di composizione e funzionamento degli uffici elettorali provinciali e regionali, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e fino al loro definitivo completamento.

2) Esercizio del diritto di voto da parte degli appartenenti agli uffici elettorali locali e norma transitoria.

Alla luce della precedente modifica è necessario garantire l'esercizio del diritto di voto ai giudici tributari che siano chiamati a comporre l'Ufficio elettorale locale e, con norma transitoria, la regolare costituzione degli uffici elettorali per le elezioni del 20 maggio 2018.

Tanto premesso, sono approvate le seguenti modifiche al regolamento elettorale n.414/2018 del 6 marzo 2018:

1) Art. 4 regolamento elettorale:

"Ogni Ufficio elettorale locale è composto da: • tre componenti effettivi: il Presidente della Commissione o un suo delegato che lo presiede e due giudici tributari e • tre componenti supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Per la costituzione degli uffici i presidenti nominano i giudici facenti parte dell'organico della Commissione; in caso di insufficienza di detti giudici o di impedimento degli stessi, il presidente nomina, nel seguente ordine, a) "i giudici applicati in via esclusiva", b) "i giudici applicati in via non esclusiva", c) i giudici di altra commissione viciniore. Tali nomine non hanno carattere di applicazione, neppure temporanea, in riferimento alle funzioni giurisdizionali, ma esclusivamente per le precisate finalità di composizione e funzionamento degli uffici elettorali provinciali e regionali, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e fino al loro definitivo completamento. In analogia a quanto stabilito dall'art. 48 DPR 30.3.1957, n. 361, norma avente carattere generale, emanata allo scopo di garantire l'elettorato attivo ai componenti di seggio presso il quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altro luogo, applicabile alla fattispecie presente, i giudici che compongono l'ufficio elettorale locale possono esercitare il diritto di voto presso detto ufficio; in tal caso sottoscrivono apposito modulo nel quale dichiarano sotto la propria



responsabilità di non avere esercitato né di esercitare in seguito il diritto di voto presso altra Commissione. L'Ufficio elettorale locale annota nel verbale delle operazioni elettorali i nomi e le generalità dei giudici tributari chiamati a comporre l'ufficio elettorale applicati a detta Commissione o appartenenti a Commissione diversa, che abbiano esercitato presso l'ufficio stesso il diritto di voto. Non possono far parte degli Uffici elettorali locali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione".

2) Norma transitoria:

"In deroga all'art. 4 comma 1 del regolamento n. 414/2018 del 6 marzo 2018 e solo per le elezioni del consiglio di presidenza indette per la data del 20 maggio 2018, i presidenti delle commissioni elettorali provinciali e regionali istituiscono i rispettivi uffici elettorali almeno sei giorni prima della data fissata per le elezioni (entro il 14 maggio 2018); l'ufficio elettorale locale deve insediarsi almeno quattro giorni prima della data fissata per le elezioni (entro il 16 maggio 2018)".

La presente delibera entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito ufficiale del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, settore "Pubblicità legale". Di essa si darà comunicazione con avviso in G.U. e a tutte le Commissioni tributarie.

Il Presidente

Mario Cavallaro

